

STATUTO

Testo attuale

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1

Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è costituita una Fondazione con la denominazione “Fondazione Luigi FIRPO – Centro di Studi sul Pensiero Politico”.

ART. 2

La Fondazione ha sede in Torino, Palazzo d’Azeglio, via Principe Amedeo 34.

L’eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

ART. 3

La Fondazione non ha fini di lucro e chiederà alla Regione Piemonte di essere legalmente riconosciuta.

La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche ed in particolare:

- a) incrementa la propria biblioteca ed il proprio archivio con l’acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le

STATUTO

Modifiche (in grassetto)

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1

Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è costituita una Fondazione con la denominazione “Fondazione Luigi FIRPO – Centro di Studi sul Pensiero Politico - **ONLUS**”.

ART. 2

La Fondazione ha sede in Torino, **attualmente nel** Palazzo d’Azeglio, via Principe Amedeo 34. L’eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

ART. 3

La Fondazione, **che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta** dalla Regione Piemonte **con delibera della G.R.P. in data 23 gennaio 1990.**

La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del “Fondo Antico”, di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l’unicum della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.

La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche ed in particolare:

- a) incrementa la propria biblioteca ed il proprio archivio con l’acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le

collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d'interesse:

b) istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina;

c) cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli;

d) sviluppa scambi culturali, nell'ambito della storia del pensiero politico, con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti) nazionali ed esteri.

collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d'interesse:

b) istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina;

c) cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli;

d) sviluppa scambi culturali, nell'ambito della storia del pensiero politico, con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti) nazionali ed esteri.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo;
- dal fondo di dotazione destinato alle spese di impianto, arredo, scaffalatura e acquisto di apparecchiature, necessario per l'insediamento iniziale;
- dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche); dai beni immobili eventualmente acquistati, dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche; da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività;
- da erogazioni liberali;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

TITOLO II

PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo;
- dal fondo di dotazione destinato alle spese di impianto, arredo, scaffalatura e acquisto di apparecchiature, necessario per l'insediamento iniziale;
- dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche); dai beni immobili eventualmente acquistati, dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche; da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività;
- da erogazioni liberali;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ESERCIZIO

ART. 5

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO III

ORGANI

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Assemblea dei Fondatori;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino a un massimo di diciannove membri.

La Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino ne designano due per ciascuno da eleggersi nelle rispettive assemblee con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La FONDAZIONE CRT ne designa uno. La famiglia Firpo ne designa due ai sensi del successivo articolo 11.

Fanno inoltre parte del Consiglio di Amministrazione:

- un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- un rappresentante dell'Università di Torino ed un rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" designati dai rispettivi Senati Accademici;
- un rappresentante dell'Accademia delle Scienze su designazione della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche;
- il Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione di cui all'articolo 14 del presente Statuto;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi

ESERCIZIO

ART. 5

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO III

ORGANI

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) **il Consiglio d'Indirizzo**
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Assemblea dei Fondatori;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione **composto da cinque membri, così ridotto di numero secondo quanto prescritto ex Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art.6.**

La Famiglia Firpo, la Fondazione CRT, la Compagnia di San Paolo, l'Università di Torino, la Regione Piemonte designano un membro per ciascuno.

Nell'ipotesi in cui l'ente cui spetta la designazione d'un membro non provveda entro sei mesi dalla comunicazione dell'invito alla nomina il membro non sostituito rimarrà in carica.

La nomina del Presidente avviene a maggioranza relativa di voti.

Qualora qualcuno dei Consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza, l'ente che lo aveva nominato provvederà alla nomina del nuovo rappresentante.

Con il voto favorevole dei tre quarti del Consiglio di Amministrazione possono essere cooptati nello stesso, entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, coloro che, direttamente o non, con contributi materiali o morali, intendano collaborare in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni anche mediante comunicazione telegrafica.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio nomina suo Segretario persona anche estranea al Consiglio stesso, dotata della dovuta idoneità professionale e morale. Questi avrà cura della redazione, su apposito libro, debitamente bollato, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione approva e dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, proposti dal Comitato Scientifico.

La nomina del Presidente avviene a maggioranza relativa di voti **nella prima riunione di Consiglio, riunione che verrà indetta dal Consigliere neo eletto più anziano d'età.**

Qualora qualcuno dei Consiglieri **per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.**

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione **viene** convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto ~~opportuno~~ dal Presidente o su richiesta di almeno **tre** Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni anche mediante comunicazione **telematica all'indirizzo dei Consiglieri risultante dai libri sociali**

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione **delibera con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti**: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea al Consiglio stesso, **con il compito di provvedere** alla redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione approva e dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione **quali deliberati dal Consiglio di Indirizzo su eventuali proposte del Comitato Scientifico.**

Redige il conto consuntivo e, sulla base delle possibilità finanziarie, il bilancio preventivo.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quelli devoluti al Comitato Scientifico e all'Assemblea, come indicato dal presente Statuto.

In particolare ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il piano di attività della Fondazione;
- b) approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo e nel mese di marzo il conto consuntivo dell'anno precedente;
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;
- e) provvede all'approvazione del regolamento della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;
- f) approva, su parere vincolante del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi, premi;
- g) delibera in merito all'assunzione di personale determinandone il trattamento retributivo;
- h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- i) accetta erogazioni e donazioni.

Redige il conto consuntivo e, sulla base delle **disponibilità** finanziarie, il bilancio preventivo.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quelli **riservati dallo Statuto al Consiglio d'Indirizzo e al Comitato Scientifico.**

~~In particolare ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:~~

- ~~a) approva il piano di attività della Fondazione;~~
- ~~b) approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo e nel mese di marzo il conto consuntivo dell'anno precedente;~~
- ~~e) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;~~
- ~~d) nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;~~
- ~~e) provvede all'approvazione del regolamento della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;~~
- ~~f) approva, su parere vincolante del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi, premi;~~
- ~~g) delibera in merito all'assunzione di personale determinandone il trattamento retributivo;~~
- ~~h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;~~
- ~~i) accetta erogazioni e donazioni.~~

ART. 11

I due rappresentanti della Famiglia Firpo nel Consiglio di Amministrazione sono designati da Laura SALVETTI vedova FIRPO, Alessandro FIRPO, Massimo FIRPO, Paolo Emilio FERRERI e Diego NOVELLI, vita natural durante dell'ultimo di loro.

IL PRESIDENTE

ART. 12

I membri del Consiglio di Amministrazione nominano nel loro seno il Presidente che dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Egli rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere di Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- convocare l'assemblea dei Fondatori;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.

IL COMITATO ESECUTIVO

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da tre dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Del comitato esecutivo deve fare parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate alle lettere a), b), d), e) et f) dell'art. 10. Le decisioni del Comitato Esecutivo vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Le delibere del Comitato Esecutivo sono verbalizzate dalla persona di volta in volta indicata dal Presidente, che con lui firma il verbale.

RAPPRESENTANTI DELLA FAMIGLIA FIRPO

ART. 11

Il Consigliere di Amministrazione espresso dalla Famiglia Firpo è designato, con voto collegiale, dai suoi rappresentanti: Laura Salvetti vedova Firpo, Alessandro Firpo, Massimo Firpo, Paolo Emilio Ferreri e Diego Novelli, vita natural durante dell'ultimo di loro.

IL PRESIDENTE

ART. 12

Il Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito per la durata triennale, rappresenta la Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- convocare l'assemblea dei Fondatori;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.

IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO

ART. 13

Il Consiglio d'indirizzo è composto da personalità provenienti da diverse aree del mondo culturale e scientifico e dalla società civile, nominate dall'Assemblea dei Soci Fondatori in numero di sei, oltre il Presidente della Fondazione, membro di diritto e presidente del Consiglio stesso. Altri tre membri sono designati rispettivamente uno, uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Città di Torino, uno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, uno dall'Accademia delle Scienze, uno dall'Università del Piemonte Orientale.

Spetta al Consiglio d'indirizzo formulare e far conoscere il piano di attività proposto dalla Fondazione tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione del piano stesso.

Il Consiglio d'Indirizzo dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro e non oltre la fine di ciascun anno finanziario onde consentire la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

È compito del Consiglio d'Indirizzo provvedere alla designazione dei membri del Comitato Scientifico.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 14

Il Comitato Scientifico è composto da cinque a dodici membri effettivi, dei quali uno, di diritto, è il Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi e gli altri nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere, nonché da tutti i membri onorari.

Membri effettivi

I membri effettivi durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Il Comitato Scientifico nomina tra i suoi membri il Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei membri effettivi e onorari presenti.

Alla scadenza del mandato di un membro in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nuova nomina in base ad una terna di nomi proposta dai membri effettivi ed onorari in carica.

In caso di vacanza in seno al Comitato Scientifico non dovuta a scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del posto vacante limitatamente al restante periodo del quadriennio e secondo le procedure sopra indicate.

Membri onorari

Al compimento del settantacinquesimo anno di età i membri effettivi in carica acquistano la qualifica di membri onorari e mantengono gli stessi diritti di partecipazione e di voto.

Ai membri divenuti onorari subentrano nuovi membri effettivi da nominare per un quadriennio con le modalità sopra stabilite.

Riunioni del Comitato

Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di membri effettivi ed onorari in numero pari alla metà più uno dei membri effettivi.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 14

Il Comitato Scientifico è composto da cinque a **nove** membri effettivi, **di cui uno, designato a maggioranza relativa dai membri, assume la carica di Presidente. I membri sono scelti tra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere.**

Alla scadenza del mandato di un membro in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla nuova nomina in base ad una terna di nomi proposta dai membri in carica.

Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.

Il Consiglio d'Indirizzo provvede alla sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica durante il triennio.

Membri onorari

~~Al compimento del settantacinquesimo anno di età i membri effettivi in carica acquistano la qualifica di membri onorari e mantengono gli stessi diritti di partecipazione e di voto.~~

~~Ai membri divenuti onorari subentrano nuovi membri effettivi da nominare per un quadriennio con le modalità sopra stabilite~~

Riunioni del Comitato

Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di membri **in numero pari alla metà più uno dei membri effettivi.**

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza **relativa** dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 15

Il Comitato Scientifico individua ed indica le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'Ente.

Esso si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In particolare il Comitato Scientifico in via esemplificativa:

- presenta uno schema di programmi e relative esigenze finanziarie;
- indica un piano di sviluppo della biblioteca e dell'archivio con un prospetto delle varie categorie di spesa;
- propone la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
- propone e organizza programmi di ricerca individuali e collettivi;
- promuove seminari, colloqui e riunioni di borsisti;
- invita a partecipare alle attività della Fondazione quelle persone, di qualsiasi Paese che, con la loro presenza e insegnamento, possano contribuire al raggiungimento dei fini prefissi;
- propone la stampa degli studi degni di pubblicazione, che siano stati promossi o sostenuti dalla Fondazione.

ART. 15

Il Comitato Scientifico individua ed indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'Ente.

Esso si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato **ogni qualvolta lo ritenga il Presidente** o su richiesta di almeno **tre** suoi membri.

In particolare il Comitato Scientifico ~~in via~~ **esemplificativa:**

- presenta **una proposta di programmi relativi all'attività dell'anno successivo;**
- **suggerisce un piano di sviluppo della biblioteca e dell'archivio;**
- propone la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
- propone e organizza programmi di ricerca individuali e collettivi;
- promuove seminari, colloqui e riunioni di borsisti;
- **suggerisce la chiamata a partecipare alle attività della Fondazione di persone, di qualsiasi paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione;**
- propone la stampa **di** studi degni di pubblicazione, ~~che siano stati~~ promossi o sostenuti dalla Fondazione.

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

ART. 16

L'assemblea è costituita dai seguenti Soci Fondatori: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, FONDAZIONE CRT, Laura Salvetti ved. Firpo, Alessandro Firpo e Massimo Firpo, e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede.

Con il voto favorevole dei tre quarti dell'assemblea possono essere cooptati nella stessa, con la qualifica di socio fondatore, coloro che, direttamente o non, intendano contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.

L'assemblea dei Soci Fondatori delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione a maggioranza non inferiore ai quattro quinti.

ART. 17

La convocazione dell'assemblea, effettuata dal Presidente, o su richiesta di tanti membri che rappresentino i due terzi dell'assemblea stessa, deve farsi a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data fissata.

Nell'avviso deve essere precisato l'ordine del giorno e indicata la seconda convocazione.

ART. 18

I Soci Fondatori di cui al precedente art. 16 hanno diritto ciascuno ad un voto, con facoltà, mediante delega scritta, di farsi rappresentare da altra persona.

Le deleghe non sono cumulabili.

ART. 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impossibilità, da un componente eletto a maggioranza dell'assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

ART. 16

L'Assemblea è costituita dai ~~seguenti~~ **Soci Fondatori Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT, Laura Salvetti Firpo, Alessandro e Massimo Firpo, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Con il voto favorevole dei tre quarti **di detti Soci** possono essere cooptati nella stessa, con la **stessa** qualifica ~~di socio fondatore~~, coloro che, direttamente o non, **abbiano contribuito o s'impegnino a contribuire** in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.

L'Assemblea dei Soci Fondatori delibera sulle **eventuali** modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione **con** maggioranza non inferiore ai quattro quinti.

L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina i componenti del Consiglio d'Indirizzo.

ART. 17

La convocazione dell'Assemblea **dei Soci Fondatori avviene, su richiesta del** Presidente, o su richiesta di tanti membri che rappresentino i due terzi **dei soci**, ~~deve farsi~~ a mezzo di lettera raccomandata **o telecomunicazione equivalente** spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso deve essere precisato l'ordine del giorno e indicata **l'eventuale data** della seconda convocazione.

ART. 18

I Soci Fondatori di cui al precedente art. 16 **possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.**

Ciascuno può essere portatore di una sola delega.

ART. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impossibilità, da un componente eletto a maggioranza **relativa in occasione dell'Assemblea.**

Il Presidente nomina **a Segretario persona anche estranea all'Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare.**

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea. L'assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.

TITOLO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 20

La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da cinque membri effettivi, nominati rispettivamente dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dalla FONDAZIONE CRT, che provvedono all'occorrenza alle corrispondenti sostituzioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri e atti, di effettuare verifiche di cassa e di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti eleggono nel loro seno il Presidente.

TITOLO V

ESTINZIONE

ART. 21

In caso di estinzione della Fondazione l'intero patrimonio librario verrà destinato alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, quello archivistico all'Archivio di

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed ~~in~~ **generare** il diritto di intervento **all'Assemblea stessa**.

L'assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei **Soci Fondatori**.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il processo verbale dell'assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri designati da:

- **Regione Piemonte**
- **Provincia di Torino**
- **Città di Torino**

È compito del Collegio dei Revisori dei Conti il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili con verifiche di cassa e con obbligo di redigere relazione annuale sul bilancio consuntivo e con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio d'Indirizzo.

I Revisori designano nel loro ambito il Presidente del Collegio.

TITOLO V

ESTINZIONE

ART. 21

Lo scioglimento della Fondazione, deliberato dall'Assemblea dei Fondatori nei modi di cui all'art. 16, comporterà la destinazione dell'intero patrimonio

Stato di Torino ed i beni residuali saranno destinati sulla base delle indicazioni dell'assemblea.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

ART. 23

Al momento della prima costituzione del Comitato Scientifico da parte del Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvederà a sorteggiare un terzo dei componenti il Comitato Scientifico destinato a rimanere in carica per quattro anni, così da assicurare scadenze non simultanee e continuità di funzionamento.

librario alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, di quello archivistico all'Archivio di Stato di Torino e i beni residuali in conformità alle indicazioni dell'Assemblea stessa e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di ONLUS.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22

Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, hanno durata triennale e sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate per l'attività.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

ART. 23

Al momento della adozione del nuovo Statuto, per adeguarlo alla norma di cui all'art. 6 del D.L. 31.05.2010 n. 78, l'Assemblea dei Soci provvederà alla designazione dei componenti del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico così designato, in occasione della sua prima riunione, provvederà a sorteggiare un terzo fra componenti, terzo destinato a rimanere in carica per quattro anni anziché tre, così da assicurare scadenze non simultanee e continuità di funzionamento.